

LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO DELLA CRISI AZIENDALE

Il Fallimento, 5 / 2012, p. 501

Strumenti di risanamento

LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO DELLA CRISI AZIENDALE

Ranalli Riccardo

L'Autore propone che la scelta dello strumento di risanamento venga operata solo a valle dell'individuazione delle azioni di risanamento esperibili, a sua volta effettuata avendo riguardo all'esito della anamnesi aziendale e alle cause della crisi. A tal fine, vengono esaminati i pro e i contra degli strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare, soffermandosi sulla compatibilità degli stessi con le specificità del singolo caso, compatibilità che, a giudizio dell'Autore, ancor prima e al di là della mera constatazione della gravità dello stato della crisi, deve guidare la scelta in esame.

Riferimenti

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 Art. 67

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 Art. 182-bis

Sommario: **1. Premessa. Il percorso di risanamento - 2. Le attività preliminari alla scelta dello strumento - 3. Elementi rilevanti nella scelta dello strumento di risanamento - 4. Conclusioni**

1. Premessa. Il percorso di risanamento

L'attuale formulazione della legge fallimentare ha introdotto nel nostro sistema tre diversi strumenti di risanamento dell'impresa in crisi: il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, l.fall. (di norma accompagnato da un accordo non omologato), l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.fall. (eventualmente preceduto dal c.d. preaccordo) e il concordato preventivo di tipo conservativo o "interno", con continuazione della attività, ovvero di tipo liquidatorio o "esterno", con affitto e trasferimento della azienda in una *NewCo*.

Ciò posto, l'imprenditore che versa in stato di crisi e intende intraprendere il percorso del risanamento è chiamato ad operare una scelta tra i diversi strumenti avuto riguardo alle cause che hanno condotto alla crisi della propria impresa e alle azioni industriali e finanziarie adottabili in relazione alle specificità del caso concreto. Ben difficilmente potrà essere individuato uno strumento che si attagli perfettamente al caso di specie e sia privo di controindicazioni; sicché la scelta dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi dei *pro* e ai *contra* di ciascun istituto.

2. Le attività preliminari alla scelta dello strumento

La scelta dello strumento di composizione della crisi passa necessariamente per l'anamnesi dell'impresa, la diagnosi della crisi e delle relative cause, nonché l'individuazione degli interventi di risanamento astrattamente esperibili.

L'anamnesi dell'impresa si sostanzia in un'approfondita analisi della realtà aziendale e dei fattori di rischio a cui è esposta, che consenta di identificare le cause della crisi, siano esse di natura finanziaria e/o industriale.

Nella definizione delle azioni di risanamento, si dovrà tenere conto di tutte le azioni astrattamente adottabili in relazione alla diagnosi della crisi e agli indicatori della stessa, prescindendo, in questa fase, dalla scelta di uno strumento specifico. Ad esempio:

nell'ambito delle "azioni industriali", si tratta del miglioramento dei livelli di efficienza (ad esempio, con razionalizzazioni e *cost cutting*); del riposizionamento strategico sul mercato; della riorganizzazione dei canali di vendita; dell'adeguamento del *mix* produttivo; della riduzione della capacità produttiva in esubero (ad esempio, con chiusura di siti produttivi e ridimensionamento